

LE DETRAZIONI FISCALI AL 110% SUI LAVORI PER LA CASA



Il Decreto Rilancio riconosce un superbonus del 110% a chi realizza interventi per il risparmio energetico e per la riduzione del rischio sismico dell'edificio.

Gli interventi vanno svolti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 su qualsiasi tipologia di immobile abitativo, anche se si tratta di seconda casa, purché parte di un condominio.

Il superbonus potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all'impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari. Ci sono anche altre regole da rispettare, ma la parola definitiva la dirà il Parlamento con la conversione in legge del Decreto.

Superdetrazione 110% per i lavori di risparmio energetico

LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PRINCIPALI

1. Cappotto termico in condominio e in case singole

Interventi di isolamento termico per oltre il 25% della superficie.

La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.



2. Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microgenerazione, in condominio

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe.

La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.



3. Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microgenerazione, in case singole

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

I contribuenti che intendono fruire del superbonus dovranno ottenere un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. La dimostrazione dovrà essere fornita mediante l'attestato di prestazione energetica (APE).



segue →



Superdetrazione 110% per altri lavori di risparmio energetico



È applicabile anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall'ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.

Ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all'installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.

Superdetrazione 110% per gli interventi antisismici



Vale anche per i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.

Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 (dove si trova la maggior parte dei Comuni del Veneto), l'aliquota della detrazione sale al 110%.

Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.

INTERVENTI CONNESSI AI PRINCIPALI



Beneficiano del 110% di detrazione anche i seguenti interventi purché congiunti ad uno dei principali relativi al risparmio energetico o agli interventi antisismici:

- a. **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro;
- b. **sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici;
- c. **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO



Si può beneficiare dell'importo del superbonus in modo diverso dalla detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi:

- con lo **sconto** sul corrispettivo fino ad un importo massimo pari al dovuto. L'impresa che ha effettuato gli interventi potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
- con il **credito di imposta**, con facoltà di successiva cessione a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari.

L'opzione dello sconto/cessione del credito si può scegliere anche come alternativa al bonus ristrutturazioni (detrazione al 50%) e al bonus facciate (detrazione al 90%) per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate.

Quattro regole da seguire per cogliere appieno l'occasione:

1. Attendere la conversione in legge del decreto (per possibili modifiche).
2. Informarsi con il tecnico o l'impresa di fiducia sui lavori che si vogliono fare.
3. Informarsi al Caf Cisl sulla propria situazione fiscale.
4. Concordare prima dei lavori l'eventuale sconto in fattura o cessione del credito con gli altri soggetti interessati (banca, assicurazione, impresa).

✉ coronavirus@cislveneto.org

